

Delibera n. 98/2017

**Procedimento avviato con delibera n. 51/2017 nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. - Archiviazione delle contestazioni relative alla violazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 luglio 2017

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 28 ottobre 2016 (prot. ART 8035/2016), dall'Associazione Udicom Latina, per conto del sig. Raffaello Restelli, a mezzo del quale si lamentava, in relazione al viaggio del 15 febbraio 2016 del treno Italo 9989, proveniente da Venezia Santa Lucia e programmato in partenza da Padova alle 19:28, con arrivo previsto a Roma Termini alle 22:45, la mancata assistenza, nonché la soppressione, non comunicata, del treno stesso;
- VISTA** la delibera n. 51/2017 del 6 aprile 2017 (notificata con nota prot. 2205/2017, del 7 aprile 2017), con la quale si avviava, nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: NTV), un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, prevedendo che, all'esito del procedimento, avrebbe potuto essere irrogata, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 (duemila/00) a 10.000 euro (diecimila/00) per ciascuno degli obblighi di cui al menzionato articolo 18;

- VISTA** la nota difensiva di NTV dell'8 maggio 2017 (prot. ART 3002/2017, del 9 maggio 2017), corredata di allegati, nella quale l'impresa chiedeva, con riferimento alle prospettate inosservanze degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del citato Regolamento n. 1371/2007, l'archiviazione del procedimento. In particolare, con riferimento alla prima contestazione, poneva in evidenza, tra le altre cose, gli scambi di informazioni, riguardanti la circolazione dei treni, avvenuti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (di seguito: RFI) attraverso il sistema PIC WEB e sosteneva, inoltre, l'adempimento degli obblighi informativi attraverso l'avvalimento di RFI. Con riguardo alla seconda contestazione: rappresentava l'assenza di presidio di NTV nella stazione di Padova; sosteneva l'impossibilità di distrarre personale dalle vicine stazioni di Venezia e Bologna, stante la perturbazione della circolazione in essere; precisava che il reclamante aveva autonomamente richiesto e ottenuto la riprenotazione sul primo treno utile del giorno successivo, nonostante Italo 9989 del 15 febbraio 2016 non fosse stato soppresso ma viaggiasse in ritardo; evidenziava la piena disponibilità di NTV a risarcire integralmente il reclamante per le spese sostenute;
- VISTA** la nota di NTV dell'8 maggio 2017 (prot. ART 3004/2017, del 9 maggio 2017), a mezzo della quale la Società chiedeva di essere ricevuta in audizione presso l'Autorità;
- VISTO** il verbale di audizione svoltasi presso l'Autorità in data 22 maggio 2017 dal quale risulta che, nel corso della stessa, NTV: (i) ribadiva le sue difese, illustrando dettagliatamente la cronologia degli avvenimenti - avvalendosi principalmente della menzionata piattaforma PIC WEB - che in data 15 febbraio 2016 avevano interessato il viaggio del citato treno Italo 9989 e le conseguenti attività informative nei riguardi dei passeggeri di detto viaggio; (ii) insisteva, tra le altre cose, sui profili riguardanti tempistiche e volontarietà di riprotezione manifestata dal reclamante e sull'assenza di analoghe problematiche per gli altri passeggeri coinvolti dal viaggio in questione;
- VISTA** la nota dell'Autorità prot. ART 3404/2017 del 23 maggio 2017 con la quale sono stati richiesti a RFI informazioni e documenti da acquisire in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
- VISTA** la risposta pervenuta da RFI (prot. ART 3886/2017, del 7 giugno 2017), nella quale, tra l'altro: (i) si descrivevano, fornendone la relativa documentazione, gli annunci di ritardo forniti da RFI nella stazione di Padova, con l'indicazione dei relativi orari, riguardanti il treno n. 9989 oggetto del presente procedimento; (ii) si forniva documentazione descrivente gli avvenimenti, anche dal punto di vista cronologico, relativi alle problematicità alla circolazione ferroviaria del 15 febbraio 2016;
- VISTA** la documentazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

1. L'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento n. 1371/2007, prevede che: *"In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile"*. L'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo Regolamento n. 1371/2007 stabilisce che: *"In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile [...]"*.
2. Con riferimento alla contestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, non si rinviene la violazione del diritto di assistenza informativa nei confronti del Sig. Restelli. Da un lato, infatti, risulta che RFI, a partire dalle 19:35, ha provveduto ad erogare, per ciò che attiene l'informazione al pubblico all'interno della stazione di Padova, *"annunci di previsione di ritardo fino a 60 minuti e possibili variazioni per tutti i treni sulla relazione Bologna-Padova-Venezia. Conseguentemente all'evoluzione della situazione, alle ore 20:22 la previsione di ritardo per tutti i treni è stata incrementata a 90 minuti e, successivamente, dalle ore 21:21 a 120 minuti"*; con particolare riferimento al ritardo maturato dal menzionato treno Italo 9989, RFI ha poi erogato, sempre nella stazione di Padova, *"specifici annunci di ritardo alle ore 19:46 e 19:56"* (prot. ART 3886/2017, del 7 giugno 2017). Dall'altro, non appena le evidenze della Piattaforma Integrata Circolazione-PIC hanno reso possibile stimare il ritardo del suddetto treno Italo 9899, NTV ha informato i passeggeri della situazione in essere attraverso l'invio di sms/email, concludendo tale attività alle ore 20:38 (all. 4, prot. ART 3002/2017, del 9 maggio 2017). Alla luce di quanto precede - anche in considerazione dell'incertezza generale determinata dalla variazione del programma di circolazione dei treni nella giornata del 15 febbraio 2016, in conseguenza di un significativo evento perturbativo (nella specie: svio del treno merci 48130, alle ore 18:44 del 15 febbraio 2016, produttivo di numerose criticità nella relazione Bologna-Padova-Venezia: documentazione fornita da RFI con prot. ART 3886/2017, del 7 giugno 2017) - si ritiene che il passeggero reclamante abbia beneficiato dell'assistenza informativa di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in ordine al ritardo del treno Italo 9899.
3. Anche con riferimento alla contestazione relativa all'articolo 18, paragrafo 2, del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, non si rinviene l'integrazione della condotta violativa da parte di NTV, sulla base delle motivazioni che seguono. Il reclamante, a seguito delle informative sul ritardo sopra descritte, alle ore 20:37 del 15 febbraio 2016 (ossia 1 ora e 9 minuti dopo la partenza programmata del treno Italo 9899, prevista per le 19:28, dalla stazione di Padova), contattava telefonicamente NTV e riceveva riprotezione su un treno del giorno successivo (all. 4, prot. ART 9473/2016, del 27 dicembre 2016 e dichiarazioni di NTV in sede di audizione del 22 maggio 2017),

nonostante il viaggio prenotato - in ritardo – transitasse comunque il 15 febbraio 2016 stesso, alle ore 21:59, presso la stazione di Padova;

**RITENUTO**

che gli esiti dell'istruttoria hanno confermato che, anche in considerazione delle criticità alla circolazione sopradescritte, la valutazione di NTV relativa alla fornitura di pasti e bevande nei confronti del reclamante – parametrata alle tempistiche menzionate, alla distanza dal luogo di consegna e comunque alla disponibilità da parte del Vettore a rimborsare le spese sostenute (memoria e allegati in prot. ART 3004/2017, del 9 maggio 2017) - non risulta irragionevole. Di conseguenza, non sussistono i presupposti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, punti a e b, del citato Regolamento con riferimento alla ragionevole fornitura e ai tempi di attesa (punto a) e non si riscontra la necessarietà del pernottamento (di cui al punto b);

**RITENUTO**

pertanto di disporre l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di NTV, avente ad oggetto le contestazioni riguardanti la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

Tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. l'archiviazione, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento avviato nei confronti di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con la delibera n. 51/2017, del 6 aprile 2017, con riferimento alla violazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
2. il presente provvedimento è comunicato a Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 20 luglio 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi